

Phone +39(0)966.588640  
Fax +39(0)966.588617  
autoritaportuale@pec.portodigiointauro.it



Contrada Lamia  
89013 Gioia Tauro (RC)  
Italy

## ORDINANZA n. 17 /2018

### REGOLAMENTO CONCERNENTE L'USO DI FONTI TERMICHE A TERRA IN AMBITO PORTUALE

#### VISTA

la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, l'articolo 4, che, nel trattare della classificazione dei porti, fa riferimento alla capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, ivi compresi i crocieristi; sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci, nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;

#### VISTO

il D.P.R. 16 Luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del Porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla Legge 84/94, ed il successivo D.M. 04 Agosto 1998, col quale, sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;

#### VISTO

il D.Lgs. 04 agosto 2016 n. 169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

#### VISTO

l'art. 5 comma 5 della Legge 84/94, come modificato ed integrato dall'art.6 del D.Lgs. 04 agosto 2016 n. 169, il quale detta che, le varianti al Piano Regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale e che tale Piano è corredato dal rapporto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è adottato dal Comitato di gestione di cui all'art.9 del D.Lgs. n. 169/16, previa delimitazione delle aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie;

#### VISTO

l'art. 6 comma 4 della Legge 84/94, come modificato ed integrato dall'art. 7 del D.Lgs. 04 agosto 2016 n. 169, in base al quale

competete alle istituite AdSP i compiti di: indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui all'art. 16, 17 e 18 e delle altre attività industriali, commerciali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24 della predetta legge;

- VISTO** altresì, l'art. 8, della Legge 84/94, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 04 agosto 2016 n. 169, secondo il quale, spetta al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale che non siano attribuiti dalla suddetta legge agli altri organi;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della Legge 84/94, in forza del quale, restano di competenza dell'Autorità Marittima, tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 271 concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 Dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- VISTI** i DD.MM. del 29/12/2006, del 5/3/2008 e del 06/08/2013, con i quali la predetta circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotone (KR), Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC) Villa San Giovanni (RC);
- CONSIDERATO** che le Autorità Portuali istituite nei maggiori porti nazionali dalla suddetta Legge 84/94, nel quadro del potere di vigilanza attribuito dalla stessa legge, mediante l'emanazione di articolati regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 2) si avvalgono della facoltà di istituire registri per il censimento e l'abilitazione all'esercizio dell'attività prospettata

dai soggetti interessati, nel quadro del controllo di tutte le attività che si svolgono nei porti, ove è stabilito che l'iscrizione nel registro di categoria, assentita in esito al procedimento previsto e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato o attestazione, cui equivale al rilascio del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività nell'ambito portuale d'interesse, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa;

**VISTO**

il Decreto 5 Novembre 2015 n. 363, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e successive proroghe, il quale esercita le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n. 84 e s.m.i.;

**CONSIDERATO**

che, nei porti sede di Autorità Portuali, la disciplina delle operazioni portuali, delle concessioni, di tutte le attività economiche private che si esplicano nel porto, e dei relativi rinnovi, sono di competenza delle Autorità stesse (AdSP), ai sensi della Legge 84/94 e s.m.i., nonché la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso in porto, le cui disposizioni contenute nelle Ordinanze locali prevedono, che possono accedere nelle aree portuali di competenza, esclusivamente le persone munite di apposito permesso rilasciato dall'Autorità Portuale;

**RITENUTO**

pertanto, in coerenza con il vigente quadro normativo sovraesposto in materia di lavoro portuale, di dover adottare un provvedimento regolativo che abbia rilievo generale ed in sinergia con quanto già disciplinato dalle Autorità Marittime competenti, diretto a quelle attività particolarmente esposte a rischi infortuni ed esercitate negli ambiti portuali ricadenti sotto la propria giurisdizione;

**IN VIRTU'**

dei poteri conferitiGLI e per le motivazioni indicati in premessa,

**ORDINA**

**Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente ordinanza si applica a tutti quei lavori con fonti termiche che si eseguono nell'ambito dei porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (AdSP), limitatamente nelle zone demaniali marittime portuali, con esclusione dei lavori a bordo delle navi e dei galleggianti ormeggiati in banchine, nonché dei lavori subacquei.

Rientrano tra le attività soggette al rilascio preventivo di "Nulla Osta" per lavori con uso di fiamma le operazioni di saldatura e taglio, nonché tutti gli altri lavori che comportano l'uso di fiamme libere, fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, archi elettrici ed operazioni di ossitaglio in genere eseguite a terra in ambito portuale.

In caso di imprescindibile necessità ad eseguire lavori che generano calore e scintille a bordo delle navi all'ormeggio presso i porti di competenza dell'AdSP, detti lavori possono essere autorizzati dalla Capitaneria di porto di competenza, secondo le modalità tecniche ed autorizzative derivanti dalle prescrizioni della relativa ordinanza regolamentare in vigore nel singolo porto, nonché secondo quanto stabilito dall'art. 46 D.Lgs.272/99.

## Articolo 2 – DEFINIZIONI

Premesso che, in termini di sicurezza sul lavoro portuale, le relative norme si concentrano sulle interazioni sussistenti tra il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa specifica in materia di sicurezza e salute dei lavoratori portuali contenuta nel D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Ciò significa che una fattispecie, non contemplata nel D.Lgs. n. 272/1999, trovi regolamentazione nel D.Lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con le successive modifiche ed integrazioni; pertanto ai fini della presente Ordinanza, come da normativa vigente, si intende per:

**Committente:** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. E' data facoltà al Committente di nominare il **Responsabile dei Lavori**, soggetto incaricato per svolgere i compiti definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 in capo proprio alla figura del Committente. L'assenza di incarico scritto da parte del Committente al Responsabile dei Lavori implica che ogni responsabilità rilevata in capo ad inadempienze riferibili agli obblighi di Legge, è ascrivibile unicamente al Committente.

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa;

Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 distingue tra **impresa esecutrice** ed **impresa affidataria** dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa "che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali", ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli artt. 95, 96 e 97 la definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza. L'art. 89, comma 1, lettera i), D.Lgs n. 81/08 definisce l'impresa affidataria: "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese

*subappaltatrici o di lavori autonomi*". L'impresa affidataria se non si avvale di altre imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi resta l'impresa esecutrice dei lavori.

**Saldatura:** è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il *metallo base*, con o senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il *metallo d'apporto*, fuso tra i lembi da unire. Sono disponibili nell'industria più di 80 tipi di processi di saldatura: i più utilizzati sono:

- Saldatura alla fiamma ossiacetilenica
- Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti
- Saldatura ad arco sommerso
- Saldatura a filo continuo (MIG o MAG) con protezione di gas (Inerte es. argon o Attivo es. CO<sub>2</sub>).
- Saldatura con elettrodo infusibile e protezione di gas (TIG)
- Saldatura al laser.

**Ossitaglio:** è un procedimento per il taglio delle lamiere o dei profilati metallici che utilizza la fiamma ossiacetilenica ed un getto di ossigeno puro. Si basa sul principio che i materiali ferrosi che contengono carbonio portati ad incandescenza bruciano se si trovano in un'atmosfera di ossigeno.

I **fattori di rischio** ai quali possono essere esposti gli addetti alle operazioni di saldatura/taglio sono molteplici e possono essere distinti in due tipologie principali: **chimici** (fumi e gas) e **fisici** (radiazioni non ionizzanti, rumore, vibrazioni, elettricità).

### Articolo 3 –

#### PROCEDURA PER OTTENERE IL NULLA OSTA PER LAVORI A TERRA CON FONTI TERMICHE

Chiunque intenda effettuare lavori che comportino l'utilizzo di fonti di calore in zone demaniali marittime portuali deve avanzare istanza all' Autorità Portuale di Gioia Tauro come da "**Allegato A**", che costituisce parte integrante della presente ordinanza regolamentare, fermo restando il possesso del titolo abilitativo ad operare in ambito portuale e le limitazioni e prescrizioni di cui all'art.6 della presente ordinanza.

- a) I concessionari di aree demaniali marittimi, avvalendosi di proprio personale addetto alla manutenzione, appositamente formato e periodicamente aggiornato sui rischi esistenti all'interno dell'area in concessione, possono effettuare lavori con fonti termiche senza il rilascio del previsto nulla osta purché sia fatta comunicazione scritta di inizio e fine dei lavori all'Autorità Portuale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che indichino le precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le distanze da merci pericolose in caso di lavori in particolari aree;
- le norme contenute nei predetti piani non devono contrastare con le Leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché con la presente ordinanza;
- sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi;
- le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di scorie incandescenti;
- non devono essere presenti per un raggio di 200 metri operazioni di buncheraggio.

In mancanza di uno solo dei predetti requisiti si dovrà avanzare istanza a questa Autorità come da "Allegato A".

b) Qualora si verificano eventi improvvisi (rottura ad un impianto, attrezzatura ecc.) che comportino una minaccia alla sicurezza dei lavoratori, tali da richiedere l'immediata attuazione di misure tecniche concernenti l'uso di fonti di calore, è data facoltà al Committente-Concessionario o Responsabile di Unità Operative, previa comunicazione all'Autorità Portuale e Marittima, di ordinare e fare intervenire imprese terze comunque iscritte nel Registro di cui all'art. 68 C.N. per il tempo strettamente necessario per eliminare i pericoli constatati, operando eccezionalmente senza il previsto Nulla-Osta che in via ordinaria viene rilasciato preventivamente dall'Autorità Portuale.

Il Committente è tenuto a motivare all'Autorità Portuale anche a mezzo fax entro il giorno successivo lavorativo la causa che ha determinato l'avvenuto intervento in relazione all'urgenza dello stesso, provando che il tempo necessario occorrente per richiedere al momento" il nulla-osta avrebbe inevitabilmente compromesso la sicurezza di operatori portuali.

#### **Articolo 4 – OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE**

Il Committente/Concessionario di aree d.m., che affida dei lavori a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ovvero utilizza lavoratori in somministrazione all'interno della propria azienda, deve preliminarmente procedere alla verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori e nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle ditte esecutrici o dei lavoratori autonomi, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi inerenti la sicurezza, attraverso la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVR).

In detti casi, compete al committente la predisposizione delle misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori non direttamente da lui dipendenti che operano nella sua azienda, allorché le stesse sono generiche e non legate alla specifica attività del lavoratore, in particolare ha l'obbligo:

- 1) di informare le ditte esecutrici dei rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro cui sono chiamati ad operare e di quanto previsto all'art. 26 del Dlgs. 81/08 del 09/04/2008 (T.U. sulla sicurezza);
  - 2) di accertarsi che le Imprese esecutrici dei lavori con l'uso di fonti termiche, utilizzino mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio;
  - 3) di accertarsi che ogni impresa esecuttrice dei lavori, abbia designato una o più persone addette alla lotta antincendio ed il possesso della relativa formazione ed addestramento (in particolare per le attrezzature antincendio portatili e fisse); così come previsto dal D.M. 10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);
  - 4) di accertarsi che l'area interessata dai lavori di che trattasi, sia delimitata da impedimenti di accesso ad estranei e da cartelli di pericolo e di attenzione, conformi alla normativa sulla segnaletica di sicurezza;
- Ai fini dell'esercizio delle competenze che le norme vigenti assegnano all' Autorità Portuale di Gioia Tauro, AdSP le fasi di lavoro e le principali attrezzature utilizzate dalle relative imprese che eseguono i lavori con uso di fiamma, potranno essere fatti oggetto di verifiche di concerto con l'Azienda Sanitaria Provinciale competente.

#### **Articolo 5 - IMPRESA AFFIDATARIA E IMPRESA ESECUTRICE**

Gli articoli 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008, individuano i compiti assegnati all'impresa affidataria. In particolare, ai sensi dell'art. 96, "i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII [prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere];
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente

## **IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:**

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

In caso di rimozione di materiali isolanti, pitture ed altri rivestimenti, quando è possibile devono essere fornite informazioni adeguate sulla natura dei materiali e se esistono particolari rischi, essi devono essere identificati.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

Il Responsabile dei lavori eventualmente nominato dal Committente, ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare gli interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori preposti alle operazioni, In particolare egli deve:

- a) verificare che i materiali e le attrezzature impiegate per i lavori siano consentite dalla vigente normativa;
- b) prima di effettuare i lavori accertarsi che la zona dove si effettueranno le operazioni sia sgombra da materie infiammabili o combustibili;
- c) accertarsi che le dotazioni antincendio siano in regola con la vigente normativa per quanto concerne il funzionamento, l'omologazione, il collaudo e le visite periodiche;
- d) assicurare una continua sorveglianza nella zona delle operazioni anche a mezzo di personale addetto;
- e) nel caso in cui i lavori si effettuino presso banchine o in aree in concessione, coordinare lo scambio di informazioni con il personale addetto alla sicurezza delle società concessionarie;
- f) assicurarsi del ripristino stato dei luoghi al termine delle operazioni.

## Articolo 6 - DIVIETI E LIMITAZIONI

1) In ambito portuale terrestre è vietato eseguire operazioni di saldatura in condizioni di pericolo, in particolare:

- su recipienti o tubi chiusi;
- su recipienti o tubi aperti che contengano materie le quali, sotto l'azione del calore, possano dar luogo ad esplosioni o reazioni pericolose;
- su recipienti o tubi aperti che abbiano contenuto materie le quali, nel passaggio in fase gassosa, possano dar luogo ad esplosioni o reazioni pericolose.

Inoltre, è vietato eseguire lavori di riparazione che prevedano l'utilizzo di fonti di calore, di fiamma o di apparecchiature che possano produrre scintille, ad una distanza inferiore ai 50 metri fra il punto di erogazione della fiamma ed i contenitori di merci pericolose, ovvero da materiali infiammabili e/o combustibili.

Per particolari e motivate esigenze di carattere tecnico/operativo il rilascio del Nulla Osta da parte dell'Autorità Portuale secondo il modello in allegato alla predetta Ordinanza, per l'uso di fiamma a distanza inferiore a 50 metri è subordinato al parere del Chimico di Porto.

### **NORME GENERALI PER LAVORI A FUOCO IN AMBIENTI CHIUSI O ANGUSTI**

2) Il committente/l'impresa esecutrice che deve eseguire lavori in ambito portuale terrestre con l'uso di fiamma in ambienti chiusi o angusti, per cui è previsto il rilascio preventivo di nulla osta, deve avanzare istanza all' Autorità Portuale di Gioia Tauro come da "**Allegato A**", di cui all'art. 3 della presente Ordinanza, correlato dal Piano di lavoro di lavoro e dal Certificato/parere del Chimico di Porto.

L'Ufficio preposto dell'Autorità Portuale, potrà inviare la richiesta ad altri Enti in primis al Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco, al fine di ottenere il parere con le eventuali prescrizioni del caso, il quale dall'esito dei pareri ed aver imposto le proprie prescrizioni, rilascerà il Nulla Osta.

In generale, ogni operazione di lavoro che si svolga in uno spazio angusto deve soddisfare le modalità operative di seguito indicate.

Le stesse norme valgono anche per gli spazi chiusi più ampi, definiti CONFINATI, in cui si possono verificare gli stessi tipi di inconvenienti.

Per tutti i lavori effettuati all'interno di spazi angusti e/o confinati il responsabile del cantiere dovrà predisporre del predetto Piano di lavoro, a disposizione degli organi ispettivi di controllo, che tenga conto oltre le indicazioni di cui ai successivi punti :

- a) la sequenza delle fasi lavorative e l'assenza di altre lavorazioni concomitanti;
- b) le vie di fuga esistenti o da creare;
- c) le modalità con cui l'ambiente viene ventilato e con cui si provvede all'estrazione degli inquinanti prodotti;
- d) i responsabili per le diverse fasi, compresi quelli delle ditte in appalto;
- e) i comportamenti e le attrezzature per i casi d'emergenza;
- f) negli spazi angusti e/o confinati è vietato l'accesso di operai isolati a meno che non si sia provveduto, da parte del capo responsabile, a disporre l'assistenza esterna, l'addetto all'assistenza esterna dovrà accertarsi periodicamente che chi vi opera risponda ai suoi richiami;

- 3) Va prevista un'idonea ventilazione forzata ed un'idonea illuminazione;
  - 4) Prima d'iniziare un lavoro a fuoco il capo preposto dovrà far accertare dal Consulente chimico di porto che nel locale in oggetto ed in quelli adiacenti non vi siano gas in concentrazioni tali da incendiarsi od esplodere per azione del calore, nè materiali suscettibili d'infiammarsi, di esplodere o di aerodisperdere sostanze tossiche o esplosive sotto l'azione del calore; il controllo andrà ripetuto ogni qualvolta le condizioni lavorative si ritengano modificate.
  - 5) Ogni spazio angusto e/o confinato in cui si svolga un lavoro a fuoco deve essere in comunicazione, mediante un'apertura agibile e non ingombra, con un ambiente adiacente che abbia le caratteristiche di un ambiente aperto;
  - 6) Se uno spazio angusto e/o confinato comunica soltanto con altri locali angusti e/o confinati, va realizzata un'apertura di sfuggita verso un ambiente aperto di dimensioni tali da permettere un agevole passaggio del lavoratore e di un' eventuale mezzo di soccorso (barella);
  - 7) Il lavoro a fuoco dovrà avvenire in assenza di altre lavorazioni nell'ambiente di lavoro, nei locali adiacenti non si dovranno svolgere in contemporanea altri lavori a fuoco;
  - 8) Per le lavorazioni a fuoco si dovrà predisporre idonea aspirazione alle fonte dei fumi prodotti;
  - 9) Al lavoro dovrà sovrintendere un addetto alla prevenzione incendi (guardia fuoco) munito di tutti i mezzi protettivi previsti per gli addetti.
  - 10) Le attrezzature e l'abbigliamento dovranno essere atti ad evitare scintille di origine meccanica od elettrica. In particolare non si dovranno indossare scarpe chiodate o indumenti in fibra sintetica.
- In ogni caso, l'area interessata dovrà essere transennata al fine di impedire la circolazione dei mezzi operativi e delle persone estranee all'organizzazione di sicurezza, e la predetta area dovrà essere presidiata dal personale adibito alla Sorveglianza Antincendio.

## **Articolo 7 - PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE LAVORAZIONI A CALDO**

Per una maggiore completezza delle prescrizioni che regolamentano le operazioni di che trattasi, con l'occasione si includono nella presente Ordinanza, talune procedure di sicurezza tipiche per l'attività in argomento. Nella definizione delle procedure di sicurezza dovranno essere considerate le azioni svolte prima di iniziare la lavorazione, durante la lavorazione stessa e alla fine, per verificare l'esistenza di elementi caldi che potrebbero innescare un incendio.

### **a) le procedure da seguire prima dell'inizio della lavorazione:**

- acquisire il Nulla Osta per i lavori a caldo;
- verificare che le apparecchiature siano in buono stato (tensione corretta, collegamenti elettrici a regola d'arte, buono stato dei tubi di adduzione, delle valvole, presenza dei dispositivi con il ritorno di fiamma ecc.);
- verificare che non siano presenti residui combustibili di altre lavorazioni e, in ogni caso, effettuare un'attenta pulizia dell'area;

- allontanare i materiali combustibili presenti entro un raggio di 10m dal punto della lavorazione, ovvero, qualora questo non fosse possibile, proteggerli con coperte ignifughe o schermi. Se necessario, bagnare il pavimento e gli schermi di protezione;
  - nel caso sia necessario effettuare operazioni su tubazioni metalliche, allontanare da queste, lungo il loro percorso, materiali combustibili o infiammabili eventualmente a contatto. Deve essere posta attenzione qualora queste siano avvolte con materiale isolante combustibile;
  - per operazioni in ambienti di volume limitato o su contenitore (serbatoi, tubazioni ecc.), prima di iniziare il lavoro effettuare le necessarie operazioni di bonifica e di aerazione;
  - otturare aperture e interstizi in pavimenti, pareti ecc., per evitare il passaggio di particelle incandescenti;
  - predisporre la presenza di almeno due estintori per fuochi compatibili con il materiale combustibile presente;
  - attivare la presenza sul posto di personale formato sull'uso delle attrezzature antincendi e sulla gestione di un'emergenza incendio.
- b) le procedure che devono essere seguite durante la lavorazione:**
- per tutta la durata delle operazioni garantire la presenza, nelle immediate vicinanze del luogo in cui sono effettuate le lavorazioni, di personale formato sull'uso delle attrezzature antincendio e sulla gestione di un'emergenza;
  - sorvegliare l'eventuale proiezione di particelle incandescenti e i relativi punti di caduta;
  - deporre le parti calde delle attrezzature utilizzate su appositi supporti, ponendo attenzione che non entrino in contatto con materiale combustibile;
- c) le procedure da seguire una volta terminata la lavorazione:**
- ispezionare accuratamente il luogo di lavoro e le aree esposte alla caduta di particelle incandescenti o a surriscaldamenti;
  - mantenere una rigorosa sorveglianza per almeno 1 ora dopo la fine dei lavori. Qualora la sorveglianza non possa essere assicurata, tutte le operazioni a fiamma libera dovranno cessare almeno 1 ora prima della fine della lavorazione.
- Resta fermo che tali procedure devono contenere tutti i dettagli operativi necessari alla gestione dell'emergenza, attraverso un modello di intervento, finalizzato a salvaguardare l'incolumità degli operatori e tutelare l'ambiente. In ogni caso, in situazioni critiche sospendere immediatamente le operazioni che possono rappresentare un pericolo, informando tempestivamente **la Capitaneria di Porto del porto di competenza ed i Vigili dei Fuoco.**

- la presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione presso l'Albo dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.
- Dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia o comunque con essa incompatibile ed in particolare l'ordinanza n.01/01 del 21.06.2001 e l'ordinanza integrativa n. 02/02 del 21.06.2002.
- I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca

- reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99;
- gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

**Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69/2009, mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro all'indirizzo [www.portodigioiatauro.it](http://www.portodigioiatauro.it) nonché mediante affissione all'Albo.**

Gioia Tauro li, 21.11.2018

**Il Responsabile del Settore  
Vigilanza e Sicurezza**  
Dott. Mario PIROMALLI

**Il Dirigente dell'area Amministrativa**  
Dott. Pasquale FARACOME

**Il Segretario Generale F.F.**  
Ing. Saverio SPATAFORA

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI

**“ALLEGATO A” - Modello di richiesta N.O. per l'esecuzione di lavori a terra con uso di fonti termiche in ambito demaniale marittimo portuale - Ordinanza n. 17/2018 del 21/11/2018**

Trasmissione della richiesta in riferimento al porto d'interesse

ALL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO AdSP UFF. VIGILANZA E SICUREZZA vigilanzasicurezza@portodigioiatauro.it Per i porti di:		ALL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO AdSP - SEDI PERIFERICHE UFF. DIRIGENTE AREA sediperiferiche@portodigioiatauro.it Per i porti di:	
GIOIA TAURO		CROTONE	
VILLA S. GIOVANNI		CORIGLIANO C.	
TAUREANA DI PALMI			

Il sottoscritt \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante o suo delegato della Società/Impresa \_\_\_\_\_ Sede legale \_\_\_\_\_, indirizzo-email \_\_\_\_\_, Affidataria/Esecutrice dei lavori di che trattasi, CHIEDE a codesta AdSP Sede \_\_\_\_\_ il **Nulla Osta** ad effettuare i seguenti lavori a terra con l'uso di Fonti Termiche per il giorno dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ nell'ambito portuale di \_\_\_\_\_ su area:

IN CONCESSIONE d.m. <i>indicare il concessionario</i>	
DEMANIALE PUBBLICA <i>indicare l'area d.m.</i>	

DESCRIZIONE DEI LAVORI

A tale scopo - *Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n° 445/00, sotto la sua responsabilità* DICHIARA che: **1)** la Società/Impresa rappresentata dal sottoscritto, è in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; **2)** che il personale dipendente, è dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale ed inoltre che il personale preposto alla prevenzione incendi è in possesso delle relative abilitazioni ai sensi della normativa vigente ed adeguatamente addestrato a tale scopo; **3)** di aver effettuato **la valutazione dei rischi** come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 Tus e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile dal Decreto Legislativo 272/99; **4)** di manlevare l'Autorità concedente in indirizzo da qualsiasi responsabilità relativa a danni conseguenti i lavori di cui sopra.

..... li, .....

FIRMA DATORE DI LAVORO- RICHIEDENTE

.....

IL COMMITTENTE

IL RESP. dei LAVORI

IL LEGALE RAPPR./TITOLARE  
DELL'IMPRESA ESECUTRICE

-----

-----


-----

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO PREPOSTO

AUTORITA' PORTUALE (AdSP) SEDE \_\_\_\_\_ NULLA OSTA ALL'ESECUZIONE

DEI LAVORI NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E DI QUELLE CONTENUTE NELL'ORDINANZA N° 17/2018 del 21/11/2018

Data \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_